

Codice A1617A

D.D. 10 ottobre 2022, n. 537

L. n° 353/2000 - L.r. n° 4/2009 - L.r. n° 21/2013 - D.G.R. n. 55-8202 del 20 dicembre 2018 - Autorizzazione art. 10 della L. n° 353/2000 ed art. 6 del D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011 Interventi di ripristino del potenziale forestale e recupero delle funzionalità di presidio idrogeologico dei boschi percorsi dal devastante incendio del marzo 2021 all'interno della ZSC SIC IT1110081 "Monte Musinè - Laghi di Caselette" -



ATTO DD 537/A1617A/2022

DEL 10/10/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1617A - Settore Tecnico Piemonte Nord

OGGETTO: L. n° 353/2000 – L.r. n° 4/2009 - L.r. n° 21/2013 - D.G.R. n. 55-8202 del 20 dicembre 2018 - Autorizzazione art. 10 della L. n° 353/2000 ed art. 6 del D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011

Interventi di ripristino del potenziale forestale e recupero delle funzionalità di presidio idrogeologico dei boschi percorsi dal devastante incendio del marzo 2021 all'interno della ZSC SIC IT1110081 "Monte Musinè - Laghi di Caselette" - Località intervento: comune di Caselette - Richiedente: comune di Caselette (P. IVA 01290670015)

Visti:

- la richiesta di autorizzazione prot. n° 2896 in data 05/05/2022, pervenuta in data 05/05/2022, protocollo in ingresso n. 56192/DA1617A, presentata dalla comune di Caselette (P. IVA 01290670015) per l'attuazione con fondi del bilancio comunale dell'intervento "Recupero delle aree percorse dal fuoco nel marzo 2021 e supporto alla lotta anti incendio boschivo sul monte Musinè in comune di Caselette" limitatamente alle superfici percorse dal fuoco durante l'incendio occorso nel marzo del 2021 all'interno della ZSC IT1110081 "Monte Musinè - Laghi di Caselette";
- la Relazione tecnica Novembre 2021 redatta dal Dott. For. Francesco Ciasca, iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Torino al n° 469A, e dal Dott. For. Simone Martin, iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Torino al n° 959J
- la Scheda Guida di assogettabilità alla procedura di valutazione di incidenza Aprile 2022 a firma del Dott. For. Francesco Ciasca e del Dott. For. Simone Martin;
- le integrazioni alla istanza di autorizzazione pervenute in data 20/07/2022, protocollo in ingresso, 91194/DA1617A, ed in particolare la Relazione Ambientale Luglio 2022 redatta dalla Dott. For. Francesco Ciasca;
- la comunicazione prot. n° 128114/2022 del 05/10/2022, del Dipartimento Ambiente e vigilanza ambientale - Direzione Sistemi Naturali TA3 della Città Metropolitana di Torino in merito alla espressione del Giudizio di Valutazione di incidenza previsto dall'art. 5 del D.P.R. n° 357/11997 ed

all'art. 43 della L.r. n° 19/2009, allegato A al presente provvedimento per farne parte integrale e sostanziale;

- il Verbale di istruttoria redatto in data 10/10/2022 dal Funzionario incaricato dell'istruttoria tecnica della richiesta di autorizzazione e del relativo progetto di intervento, Peterlin Dott. For. Gabriele, allegato B al presente provvedimento per farne parte integrale e sostanziale;

Considerato che:

- l'art. 10 della L n. 353/2000 vieta, sui soprassuoli boschivi e pascolivi percorsi dal fuoco, per un periodo di cinque anni, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dalla Regione competente per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici;

- la D.G.R. n. 55-8208 del 20 dicembre 2018 stabilisce che la richiesta di autorizzazione prevista dall'art. 10 della L n. 353/2000 sia prevista in tutti i casi in cui siano necessari e/o urgenti interventi selvicolturali e/o di ingegneria naturalistica finanziati con risorse pubbliche su superfici boscate percorse da incendio nei precedenti 5 anni;

Considerato che il Funzionario incaricato, in base alle valutazioni istruttorie compiute per gli aspetti forestali e vegetazionali, che si intendono qui integralmente richiamate:

- ha evidenziato che gli interventi possano essere considerati urgenti sia per contrastare l'ingresso di specie vegetali esotiche invasive e prevenire la compromissione di un habitat di interesse comunitario, sia per prevenire i fenomeni di dissesto idrogeologico ed evitare l'aggravamento delle funzioni naturalistiche e paesaggistiche svolte dalla copertura forestale

- ha espresso, sotto il profilo tecnico e delle specifiche competenze in materia forestale e vegetazionale, parere favorevole alla realizzazione degli interventi previsti nel progetto "Recupero delle aree percorse dal fuoco nel marzo 2021 e supporto alla lotta anti incendio boschivo sul monte Musiné in comune di Caselette" limitatamente alle superfici percorse dal fuoco durante l'incendio occorso nel marzo del 2021 all'interno della ZSC IT1110081 "Monte Musiné - Laghi di Caselette" allegato all'istanza prot. n° 2896 in data 05/05/2022 presentata dalla comune di Caselette ed ha proposto il rilascio della autorizzazione secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 55-8208 del 20 dicembre 2018, in deroga a quanto previsto dall'art. 10 della L. n° 353/2000, nella posizione e con le caratteristiche indicate negli elaborati allegati alla istanza.

Considerato che l'intervento:

- ha lo scopo di ricostituire in tempi brevi una copertura forestale di specie climatiche, al fine di impedire l'ingresso, o quanto meno l'affermarsi, di specie alloctone invasive, in particolare *Ailanthus altissima*, *Quercus rubra*, e secondariamente *Prunus serotina*, *Trachycarpus fortunei* e *Robinia pseudoacacia*, specie vegetali esotiche invasive particolarmente diffuse nell'areale, che causerebbero un sensibile degrado dell'habitat naturale;

- ha l'obiettivo di recuperare il potenziale forestale del versante e contrastare i fenomeni di dissesto idrogeologico e di erosione del versante, riducendo significativamente il rischio di fenomeni franosi, di dilavamento superficiale, e di creare i presupposti per favorire in tempi brevi la rinnovazione e la costituzione di formazioni più stabili e con una composizione adatta all'areale.

- è coerente con quanto previsto dal piano di gestione della ZSC SIC IT1110081 "Monte Musiné - Laghi di Caselette", in particolare con l'obiettivo di contenere la diffusione della *Robinia* e l'eradicazione delle altre specie esotiche invasive (*Quercia rossa*, *Prunus serotina*, *Ailanthus altissima*, *Trachycarpus fortunei*)

- possa essere considerato urgente sia per contrastare l'ingresso di specie vegetali esotiche invasive e per prevenire la compromissione di un habitat di interesse comunitario, sia per prevenire i fenomeni di dissesto idrogeologico ed evitare l'aggravamento delle funzioni naturalistiche e paesaggistiche svolte dalla copertura forestale;

Considerato che il Dipartimento Ambiente e Vigilanza ambientale della Direzione Sistemi Naturali TA3 della Città Metropolitana di Torino con la nota n° prot. 128114/2022 del 05/10/2022 ha comunicato la non assogettabilità a Valutazione di incidenza del progetto presentato dal comune di Caselette in quanto l'intervento non presenta incompatibilità rispetto agli obiettivi di conservazione della biodiversità della ZSC IT1110081 "Monte Musinè - Laghi di Caselette" nel rispetto delle indicazioni/prescrizioni in essa dettate;

Preso atto delle valutazioni, considerazioni e conclusioni espresse nel parere rilasciato dal Dipartimento Ambiente e Vigilanza ambientale della Direzione Sistemi Naturali TA3 della Città Metropolitana di Torino e del parere favorevole al rilascio della autorizzazione per la realizzazione degli interventi di ripristino del potenziale forestale e recupero delle funzionalità di presidio idrogeologico dei boschi percorsi dal devastante incendio del 15-17 marzo 2021 all'interno del SIC IT1110081 "Monte Musinè - Laghi di Caselette", sulle superfici meglio individuate negli elaborati cartografici e negli elaborati tecnici allegati alla istanza;

Ritenuto pertanto di autorizzare il comune di Caselette alla realizzazione del progetto "Recupero delle aree percorse dal fuoco nel marzo 2021 e supporto alla lotta anti incendio boschivo sul monte Musinè in comune di Caselette" limitatamente alle superfici percorse dal fuoco durante l'incendio occorso nel marzo del 2021 all'interno della ZSC IT1110081 "Monte Musinè - Laghi di Caselette" su superfici distinte al NCT del comune di Caselette al foglio n° 9, particelle n° 6, 9 e 14, ed al foglio n° 1, particella n° 1, per una superficie boscata complessiva interessata pari a 13,26 ha, secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 55-8208 del 20 dicembre 2018, in deroga a quanto previsto dall'art. 10 della L. n° 353/2000;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n° 1-4046 del 17/10/2016;

per le ragioni esposte in premessa

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il D. Lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali"
- la Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4, "Gestione e promozione economica delle foreste"
- il D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011, recante "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.r. 10 febbraio 2009 n° 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei Regolamenti regionali 15 febbraio 2010 n° 4/R, 4 novembre 2010 n° 17/R e 3 agosto 2011 n° 5/R", modificato con D.P.G.R. n. 2/R del 21 febbraio 2013 ed in particolare l'art. 6 "Autorizzazione con progetto di intervento"
- il D.P.G.R. n° 8/R del 29/12/2020, recante "Disciplina dell'albo delle imprese del Piemonte che eseguono lavori o forniscono servizi forestali di cui all'articolo 10, comma 8, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34. Abrogazione del regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 2";
- la D.G.R. n° 23-4637 in data 06/02/2017 "LR 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione."
- la D.G.R. n° 4-3018 in data 26/03/2021 "L.r. n° 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle

modalità per la compensazione. Modifica dell'Allegato 1 della D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017 "

- la Legge novembre 2000, n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";
- la legge regionale 19 novembre 2013 n. 21 "Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi)"
- la D.G.R. n. 55-8202 del 20 dicembre 2018 "Legge 21 novembre 2000 n. 353, art. 10, comma 1. Disposizioni per il rilascio delle autorizzazioni all'esecuzione di interventi di carattere selvicolturale e/o di ingegneria naturalistica con risorse pubbliche".
- la D.G.R. 29-8813 del 18 aprile 2019 L.r. 4/2009, art. 17, D.G.R. n. 79-6271 del 22 dicembre 2017. Approvazione del Piano straordinario di interventi di ripristino in seguito agli incendi dell'autunno 2017. Autorizzazioni ai sensi del Regolamento 8/R del 20 settembre 2011 (modificato dai Reg. 2/R del 2013 e 4/R del 2015) e della L. 353/2000, art. 10
- l'art. 866 "Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi" del Codice Civile;
- il Regio Decreto 30 dicembre 192, n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani"
- la Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- il D.P.G.R. n° 8/R del 29/12/2020, recante "Disciplina dell'albo delle imprese del Piemonte che eseguono lavori o forniscono servizi forestali di cui all'articolo 10, comma 8, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34. Abrogazione del regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 2 ";
- la D.G.R. n° 46-5100 del 18 dicembre 2012 "Identificazione degli elenchi (Black List) delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte e promozione di iniziative di informazione e sensibilizzazione"
- la D.G.R. n. 23-2975 del 29 febbraio 2016 "Aggiornamento degli elenchi approvati con la DGR n° 46-5100 del 18 dicembre 2012 e approvazione delle misure di prevenzione/gestione/lotta e contenimento delle specie vegetali più problematiche per il territorio piemontese";
- la D.G.R. n. 24-9076 del 27 Maggio 2019 "Aggiornamento elenchi (Black List) delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte approvati con DGR 33-5174/17" e approvazione del documento "Linee guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale".
- la D.G.R. n. 7-4281 in data 10 dicembre 2021 con la quale sono stati modificati i provvedimenti organizzativi dell'assetto delle strutture dirigenziali del ruolo della Giunta regionale, come previsto dalla L.r. n° 23/2008, con specifico riferimento al loro numero ed alle loro attribuzioni;
- l'art. 17 della Legge regionale n° 23 in data 28 luglio 2008;
- gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. n° 165/2001

DETERMINA

di autorizzare, secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 55-8208 del 20 dicembre 2018, in deroga a quanto previsto dall'art. 10 della L. n° 353/2000, in base alle valutazioni, considerazioni e conclusioni ed alle risultanze formulate nel Verbale istruttorio in data 10/10/2022 a firma del Funzionario incaricato dell'istruttoria tecnica, Peterlin Dott. For. Gabriele, allegato B al presente provvedimento per farne parte integrale e sostanziale, il comune di Caselette (P. IVA 01290670015), con sede in Via Alpignano, 48 - 10040 Caselette (To) a realizzare il progetto "Recupero delle aree percorse dal fuoco nel marzo 2021 e supporto alla lotta anti incendio boschivo sul monte Musiné in comune di Caselette" limitatamente alle superfici percorse dal fuoco durante l'incendio occorso nel marzo del 2021 all'interno della ZSC IT1110081 "Monte Musiné - Laghi di Caselette" su superfici distinte al NCT del comune di Caselette al foglio n° 9, particelle n° 6, 9 e 14, ed al foglio n° 1, particella n° 1, per una superficie boscata complessiva interessata pari a 13,26 ha, nella posizione, le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, nel rispetto delle indicazioni/prescrizioni formulate nel parere prot. n° prot. 128114/2022 del 05/10/2022, Prat. n° 71/2022-V.I. di non assogettabilità al Giudizio di Valutazione di Incidenza espresso dal Dipartimento Ambiente e vigilanza ambientale - Direzione Sistemi Naturali TA3 della Città Metropolitana di Torino, allegato A al presente provvedimento per farne parte integrale e sostanziale;

L'intervento dovrà rispettare le norme previste dal Regolamento forestale e in particolare:

- la chiusura dei cantieri a conclusione degli interventi selvicolturali (art. 34);
- la dichiarazione di regolare esecuzione redatta da tecnico forestale abilitato (art. 6, comma 7);
- le modalità di intervento previste per i boschi danneggiati o distrutti (art. 41);

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti nonché la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni o di sospendere i lavori qualora se ne accertasse la necessità.

Nel caso di violazioni alla presente Determinazione si applica quanto previsto dalla L.r. 10 febbraio 2009 n° 4 "Gestione e promozione economica delle foreste", art. 36 e dalle Leggi vigenti in materia.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.r. n° 22/201

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

LA DIRIGENTE (A1617A - Settore Tecnico Piemonte Nord)
Firmato digitalmente da Elena Fila-Mauro

Allegato

Prot. (*) Torino (*)

(*) *segnatura di protocollo riportata nei metadati del sistema documentale DoQui ACTA (i dati del protocollo sono rinvenibili nel file metadati con estensione xml, inviato insieme alla PEC, da salvare e conservare unitamente al documento*

Egregio *Signor Sindaco del
Comune di Caselette*

e p.c. *Unione montana Valle Susa
Alla c.a. del dott. Mauro PARISIO
Responsabile del Settore Ambiente,
Energia e Territorio
Dott. For. Francesco CIASCA
Dott. For. Junior Simone MARTIN
PEC: info@pec.umvs.it*

*Alla Regione Piemonte
Settore Biodiversità e Aree Naturali*

*Alla Regione Piemonte
Settore Foreste
Mail: tecnico.piemontenord@regione.piemonte.it*

Oggetto: Prat. n. 71/2022-V.I. (Numero di pratica da citare nelle comunicazioni) –Progetto: *“Interventi di recupero delle aree percorse dal fuorco nel marzo del 2021 e di supporto alla lotta antincendio boschivo sul monte Musiné in Comune di Caselette” - Comune di Caselette – ZSC IT1110081 “Monte Musiné e Laghi di Caselette”.* **Comunicazione di non assoggettabilità a Valutazione d’Incidenza.**

Con riferimento alla trasmissione della documentazione inerente gli interventi di cui in oggetto, redatto dal personale tecnico dall’Unione Montana Valle Susa e presentato dal Comune di Caselette - in quanto ricadente all’interno della ZSC IT1110081 *“Monte Musiné e Laghi di Caselette”* - pervenuta alla Direzione Sistemi Naturali in data 20/07/2022, ns. prot. n. CMTO-2022/0096985, e considerato quanto disposto:

- dalle *“Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte”*, approvate dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 e s.m.i.;
- dalle *“Misure di Conservazione Sito Specifiche della ZSC IT1110081 “Monte Musiné e Laghi di Caselette”*

di Caselette”, approvate dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 30-4238 del 21/11/2016;

- dal *Piano di Gestione* della stessa ZSC, approvato dalla Regione Piemonte con DGR 53-7314 del 30/07/2018;
- dalla *“Nota della Regione Piemonte – Settore Biodiversità e Aree Naturali, prot. n. 13.180.30 GESTR 36/2017A/2019”*, relativa a nuove indicazioni procedurali inerenti la Procedura di Valutazione d’Incidenza in Piemonte,

si ritiene che il progetto in esame non presenti incompatibilità rispetto agli obiettivi di conservazione della biodiversità della ZSC IT1110081 “Monte Musinè e Laghi di Caselette”, individuata ai sensi della Direttiva 92/43/CEE “Habitat” e che, pertanto, non è necessario attivare la procedura per l’espressione del Giudizio di Valutazione d’Incidenza, ex art. 5 del d.p.r. 357/97 ed ex art. 43 della l.r. 19/09 e s.m.i..

Gli interventi selvicolturali definiti nel progetto mirano infatti al contrasto dei fenomeni erosivi in atto sul versante interessato dagli incendi e a favorire le dinamiche di ripresa dei querceti di rovere colpiti dal fuoco e gravemente danneggiati. In particolare si prevedono interventi selvicolturali di ripristino in foresta e di ripristino lungo la sentieristica. L’intervento di ripristino interessa circa 13,5 ettari di bosco, in cui sono previste tre tipologie di lavorazione a seconda della fascia in cui si opera. Parte del legname abbattuto sarà impiegato per la realizzazione di barriere antierosive o comunque sarà depezzato e sistemato in loco in maniera stabile, al fine di fornire protezione al suolo e la restante parte, nei pressi del santuario di Sant’Abaco, sarà esboscata con elicottero. Inoltre, al termine degli interventi selvicolturali si prevede la messa a dimora, nei pressi del Santuario di sant’Abaco, di circa 2000 piantine di specie di latifoglie arboree autoctone, tipiche della stazione.

Tuttavia si richiede di prestare attenzione alle seguenti indicazioni/prescrizioni:

- adottare ogni cautela del caso al fine di attenuare al minimo l’impatto, anche sonoro, in considerazione della specifica natura dell’area in cui si effettua quanto richiesto, onde evitare il disturbo della fauna selvatica ed il danneggiamento della flora;
- garantire il rispetto e la conservazione dei manufatti presenti in loco (bacheche, arredi quali tavoli e panchine, segnaletica della rete sentieristica, etc.);
- non abbandonare materiale inerente l’attività svolta, escluso il legname necessario per barriere antierosive e per il consolidamento dei terreni, nonché ogni tipo di rifiuto;
- ripristinare le aree utilizzate od interessate al termine degli interventi;
- è fatto divieto di utilizzare vernici direttamente su elementi naturali (alberi, rocce, etc.) o manufatti esistenti (bacheche, cartelli indicatori, etc.) per eventuale segnaletica, che dovrà essere costituita esclusivamente da cartelli e/o nastri che non danneggino l’ambiente e che dovranno essere rimossi al termine dell’intervento;

Si precisa che la presente nota viene rilasciata con esclusivo riferimento al rispetto delle

prescrizioni e delle norme per la tutela della ZSC IT1110081 *“Monte Musinè e Laghi di Caselette”*. La responsabilità civile e penale per danni che dovessero verificarsi a persone o cose, in conseguenza dell’attività svolta, resterà a esclusivo carico del soggetto richiedente, con esclusione di qualsivoglia addebito alla Città Metropolitana di Torino.

Si comunica, infine, che il controllo sul rispetto delle prescrizioni è affidata, oltre che agli organi di P.G., anche alle Guardie Ecologiche Volontarie e la violazione delle stesse comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa di settore e, nello specifico, le sanzioni di cui all’art. 55, comma 1, della lr. 19/2009 e smi.

Sono fatte salve eventuali autorizzazioni, licenze e/o pareri previsti dalle normative vigenti.

Distinti saluti.

La responsabile dell’ufficio
“Attuazione Rete Ecologica Metropolitana,
Sistema del Verde e Valutazioni di Incidenza”
Arch. Paola VAYR
(Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005)

GBogo/TM

L. n° 353/2000 – L.r. n° 4/2009 - L.r. n° 21/2013 - D.G.R. n. 55-8202 del 20 dicembre 2018

Istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 10 della L. n° 353/2000

Richiedente: comune di Caselette (P. IVA 01290670015)

Località intervento: comune di Caselette

Intervento: Interventi di ripristino del potenziale forestale e recupero delle funzionalità di presidio idrogeologico dei boschi percorsi dal devastante incendio del 15-17 marzo 2021 all'interno del SIC IT1110081 "Monte Musiné - Laghi di Caselette"

VERBALE ISTRUTTORIA RILASCIO AUTORIZZAZIONE

Il sottoscritto Funzionario della Direzione Ambiente, Territorio ed Energia, Peterlin Dott. For. Gabriele, incaricato dalla Responsabile del Settore Tecnico Piemonte Nord, Dott.sa For. Elena Fila Mauro, dell'istruttoria tecnica della istanza prot. n° 2896 in data 05/05/2022, pervenuta in data 05/05/2022, protocollo in ingresso n. 56192/DA1617A, presentata dalla comune di Caselette (P. IVA 01290670015), con sede in Via Alpignano, 48 - 10040 Caselette (To) per realizzare interventi a carattere selvicolturale in deroga a quanto previsto dall'art. 10 della L. n° 353/2000, su una superficie di proprietà pubblica distinta al NCT del comune di Caselette al foglio n° 9, particelle n° 6, 9 e 14, ed al foglio n° 1, particella n° 1, all'interno del Sito Rete Natura 2000 IT1110081 "Monte Musiné e Laghi di Caselette", per una superficie boscata complessiva pari a 13,26 ha, come meglio individuata nella cartografia allegata alla istanza;

Visti:

- la Legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";
- la Legge regionale 29 giugno 2009 n. 19 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità";
- la Legge regionale 19 novembre 2013 n. 21 "Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi)";
- la D.G.R. n. 55-8208 del 20 dicembre 2018 "Legge 21 novembre 2000 n. 353, art. 10, comma 1. Disposizioni per il rilascio delle autorizzazioni all'esecuzione di interventi di carattere selvicolturale e/o di ingegneria naturalistica con risorse pubbliche";
- la D.G.R. 29-8813 del 18 aprile 2019 L.r. 4/2009, art. 17, D.G.R. n. 79-6271 del 22 dicembre 2017. Approvazione del Piano straordinario di interventi di ripristino in seguito agli incendi dell'autunno 2017. Autorizzazioni ai sensi del Regolamento 8/R del 20 settembre 2011 (modificato dai Reg. 2/R del 2013 e 4/R del 2015) e della L. 353/2000, art. 10
- il D. Lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 "Gestione e promozione economica delle foreste";

- il D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011, recante "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.r. 10 febbraio 2009 n° 4 (Gestione e promozione economica delle foreste) Abrogazione dei Regolamenti regionali 15 febbraio 2010 n° 4/R, 4 novembre 2010 n° 17/R e 3 agosto 2011 n° 5/R", di seguito denominato "Regolamento forestale", come modificato con il D.P.G.R. n° 4/R del 6 luglio 2015, ed in particolare l'art. 6 "Autorizzazione con progetto di intervento";
- il D.P.G.R. n° 8/R del 29/12/2020, recante "Disciplina dell'albo delle imprese del Piemonte che eseguono lavori o forniscono servizi forestali di cui all'articolo 10, comma 8, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34. Abrogazione del regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 2";
- la D.G.R. n° 46-5100 del 18 dicembre 2012 "Identificazione degli elenchi (Black List) delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte e promozione di iniziative di informazione e sensibilizzazione";
- la D.G.R. n. 23-2975 del 29 febbraio 2016 "Aggiornamento degli elenchi approvati con la DGR n° 46-5100 del 18 dicembre 2012 e approvazione delle misure di prevenzione/gestione/lotta e contenimento delle specie vegetali più problematiche per il territorio piemontese";
- la D.G.R. n. 24-9076 del 27 Maggio 2019 "Aggiornamento elenchi (Black List) delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte approvati con DGR 33-5174/17" e approvazione del documento "Linee guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale".
- la D.G.R. n. 28-6915 in data 25 maggio 2018 con la quale, secondo quanto previsto dalla L.r. n° 23/2015 è stata delegata alla Città Metropolitana di Torino la gestione di 27 siti della Rete Natura 2000, tra i quali è compreso il SIC IT1110081 "Monte Musinè - Laghi di Caselette";
- la D.G.R. n. 53-7314 in data 30 luglio 2018 con la quale è stato approvato, tra gli altri, il Piano di Gestione del Sito Rete Natura 2000 SIC IT1110081 "Monte Musinè - Laghi di Caselette";
- la D.G.R. n. 7-4281 in data 10 dicembre 2021 con la quale sono stati modificati i provvedimenti organizzativi dell'assetto delle strutture dirigenziali del ruolo della Giunta regionale, come previsto dalla L.r. n° 23/2008, con specifico riferimento al loro numero ed alle loro attribuzioni;
- la richiesta di autorizzazione prot. n° 2896 in data 05/05/2022, pervenuta in data 05/05/2022, protocollo in ingresso n. 56192/DA1617A, presentata dalla comune di Caselette per l'attuazione con fondi del bilancio comunale dell'intervento "Recupero delle aree percorse dal fuoco nel marzo 2021 e supporto alla lotta antiincendio boschivo sul monte Musiné in comune di Caselette" limitatamente alle superfici percorse dal fuoco durante l'incendio occorso nel marzo del 2021 all'interno della ZSC IT1110081 "Monte Musinè - Laghi di Caselette";
- la Relazione tecnica Novembre 2021 redatta dal Dott. For. Francesco Ciasca, iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Torino al n° 469A, e dal Dott. For. Simone Martin, iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Torino al n° 959J

- la Scheda Guida di assogettabilità alla procedura di valutazione di incidenza Aprile 2022 a firma del Dott. For. Francesco Ciasca e del Dott. For. Simone Martin;
- le integrazioni alla istanza di autorizzazione pervenute in data 20/07/2022, protocollo in ingresso, 91194/DA1617A, ed in particolare la Relazione Ambientale Luglio 2022 redatta dalla Dott. For. Francesco Ciasca;
- la comunicazione prot. n° 128114/2022 del 05/10/2022, del Dipartimento Ambiente e vigilanza ambientale - Direzione Sistemi Naturali TA3 della Città Metropolitana di Torino in merito alla espressione del Giudizio di Valutazione di incidenza previsto dall'art. 5 del D.P.R. n° 357/11997 ed all'art. 43 della L.r. n° 19/2009;

Considerato che:

- l'art. 10 della L n. 353/2000 vieta, sui soprassuoli boschivi e pascolivi percorsi dal fuoco, per un periodo di cinque anni, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dalla Regione competente per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici;
- la D.G.R. n. 55-8208 del 20 dicembre 2018 stabilisce che la richiesta di autorizzazione prevista dall'art. 10 della L n. 353/2000 sia necessaria in tutti i casi in cui siano necessari e/o urgenti interventi selvicolturali e/o di ingegneria naturalistica finanziati con risorse pubbliche su superfici boscate percorse da incendio nei precedenti 5 anni;

Considerato che gli elaborati allegati all'istanza evidenziano che:

- gli incendi occorsi negli ultimi anni sul monte Musiné hanno interessato diversi habitat di interesse comunitario, e nel caso di specie un querceto di rovere (Tipologia QV70X - Corine Biotopes 41.71) di elevato valore ecologico, ed un rimboschimento di conifere a prevalenza di Pinus nigra e secondariamente Pinus silvestris (Tipologia RI20BX - Corine Biotopes 83.311) situato nell'intorno del Santuario di Sant'Abaco, di modesto valore ecologico;
- l'incendio ha causato una alterazione negativa delle condizioni di equilibrio tra la stabilità dell'apparato radicale delle essenze vegetali. La componente arbustiva risulta scarsa, quella erbacea danneggiata, mentre quella arborea risulta compromessa nel rimboschimento di conifere, dove il tasso di mortalità risulta essere superiore all'80 %, mentre nel querceto le latifoglie hanno dimostrato una migliore resilienza e si rileva una riattivazione dei processi vegetativi.
- l'intervento ha lo scopo di ricostituire in tempi brevi una copertura forestale di specie climatiche, al fine di impedire l'ingresso, o quanto meno l'affermarsi, di specie alloctone invasive, in particolare Ailanthus altissima, Quercus rubra, e secondariamente Prunus serotina,

Trachycarpus fortunei e Robinia pseudoacacia, specie vegetali esotiche invasive particolarmente diffuse nell'areale, che causerebbero un sensibile degrado dell'habitat naturale;

Considerato che, per quanto concerne gli aspetti forestali e vegetazionali, è possibile rilevare che:

- l'incendio in comune di Caselette ha interessato con severità i versanti Sud ed Est del monte Musiné su una superficie di circa 250 ha, quasi interamente inclusa nel Sito ZSC IT1110081 "Monte Musiné - Laghi di Caselette";
- il progetto individua tre aree di intervento, distinte in base alla severità e gravità del danno causato dall'incendio ed alla tipologia e scopo dell'intervento di recupero e ripristino, individuate con le lettere A e C , a severità alta, e B a severità media;
- le superfici interessate dall'intervento:
 - le aree A e B sono situate nell'intorno della località Sant'Abaco ad una quota compresa tra 400 e 650 m.s.l.m., l'area C è situata nell'intorno di un sentiero esistente, nel tratto compreso tra quota 670 e quota 960 m.s.l.m.;
 - non ricadono in aree di dissesto individuate dal Piano di Assetto Idrogeologico né nella Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica;
 - ricadono in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici;
- le condizioni edafiche e l'aridità del suolo non consentono il rapido affermarsi di una copertura erbacea ed arbustiva continua, né la affermazione della rinnovazione delle specie climatiche, elementi utili a ridurre l'effetto battente delle piogge, a ridurre lo scorrimento superficiale delle acque meteoriche e di contrasto al dilavamento superficiale del terreno.
- la mancata o rallentata affermazione di una vegetazione spontanea idonea alla stazione può consentire l'ingresso di specie alloctone invasive, fattore che comporterebbe la riduzione del valore ecologico dell'habitat che la presenza del Sito della Rete Natura 2000 intende invece salvaguardare;
- l'obiettivo dell'intervento è di recuperare il potenziale forestale dell'area, contrastare l'ingresso di specie vegetali esotiche invasive, evitare potenziali fenomeni di dissesto idrogeologico e di costituire formazioni più stabili e con una composizione adatta all'areale;
- l'intervento è coerente con quanto previsto dal piano di gestione del Sito ZSC IT1110081 "Monte Musiné - Laghi di Caselette", in particolare con l'obiettivo di contenere la diffusione della Robinia e l'eradicazione delle altre specie esotiche invasive (Quercia rossa, Prunus serotina, Ailanthus altissima , Trachycarpus fortunei) ;
- Il progetto prevede:
 - eliminazione di tutti i soggetti instabili o che siano di pericolo per la pubblica incolumità lungo la rete sentieristica e la viabilità esistenti;
 - abbattimento e sgombero degli esemplari di conifere danneggiate o morte nell'area A, località Sant'Abaco;

- diradamento a carico degli esemplari di latifoglie deperienti o compromesse, per favorire attraverso la ricettazione l'affermazione dei soggetti più stabili e vitali, la naturale evoluzione dei ricacci già presenti e lo sviluppo di nuovi polloni;
- creazione di barriere antierosive attraverso la disposizione dei fusti abbattuti o già a terra con angolo di 30-45° rispetto alla massima pendenza, ancorati al suolo, ai ceppi od alle piante rilasciate, come presidio di difesa del suolo per rallentare i fenomeni di scorrimento superficiale delle acque meteoriche e di trasporto solido, e creare microhabitat favorevoli allo sviluppo della rinnovazione naturale;
- ricostituzione della copertura arborea nelle aree A e B attraverso l'impianto di circa 2.000 piantine in contenitore di latifoglie arboree autoctone tipiche della stazione quali rovere, roverella, prunus avium, acero campestre, laburno, sorbo e betulla, con modulo di impianto di tipo irregolare a gruppi, oltre a opere accessorie volte a garantire l'attecchimento e contenere lo sviluppo delle infestanti;
- conservazione di una copertura in media non inferiore al 30 %, assicurata anche con il rilascio di individui morti in piedi;

Considerato che il Dipartimento Ambiente e Vigilanza ambientale della Direzione Sistemi Naturali TA3 della Città Metropolitana di Torino con la nota n° prot. 128114/2022 del 05/10/2022 ha comunicato la non assoggettabilità a Valutazione di incidenza del progetto presentato dal comune di Caselette in quanto l'intervento non presenta incompatibilità rispetto agli obiettivi di conservazione della biodiversità della ZSC IT1110081 "Monte Musiné - Laghi di Caselette" nel rispetto delle indicazioni/prescrizioni in essa dettate;

In base alle considerazioni precedenti, di natura ambientale e idrogeologica, si ritiene che l'intervento possa essere considerato urgente sia per contrastare l'ingresso di specie vegetali esotiche invasive per prevenire la compromissione di un habitat di interesse comunitario, sia per prevenire i fenomeni di dissesto idrogeologico ed evitare l'aggravamento delle funzioni naturalistiche e paesaggistiche svolte dalla copertura forestale, e che pertanto sia possibile autorizzare interventi per la messa in sicurezza delle aree colpite da incendio in deroga all'art. 10 della L. n° 353/2000.

tutto ciò premesso il Sottoscritto Funzionario esprime, sotto il profilo tecnico, e delle specifiche competenze in materia forestale e vegetazionale, parere favorevole alla realizzazione dell'intervento: "Recupero delle aree percorse dal fuoco nel marzo 2021 e supporto alla lotta antiincendio boschivo sul monte Musiné in comune di Caselette" previsto dall'istanza n° prot. n° 2896 in data 05/05/2022 presentata dalla comune di Caselette per l'attuazione, con fondi del bilancio comunale, limitatamente alle superfici percorse dal fuoco durante l'incendio occorso nel

marzo del 2021 all'interno della ZSC IT1110081 "Monte Musiné - Laghi di Caselette", e propone il rilascio della autorizzazione secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 55-8208 del 20 dicembre 2018, in deroga a quanto previsto dall'art. 10 della L. n° 353/2000, per realizzare interventi a carattere selvicolturale su una superficie di proprietà pubblica distinta al NCT del comune di Caselette al foglio n° 9, particelle n° 6, 9 e 14, ed al foglio n° 1, particella n° 1, all'interno del Sito ZSC IT1110081 "Monte Musiné e Laghi di Caselette", per una superficie boscata complessiva interessata pari a 13,26 ha, nella posizione e con le caratteristiche indicate negli elaborati allegati alla istanza.

Torino 10/10/2022

Visto
La Responsabile di Settore
Dott.ssa Elena Fila Mauro



ELENA FILA MAURO
REGIONE PIEMONTE
10.10.2022
11:58:24 UTC

Il Funzionario incaricato
Peterlin Dott. For. Gabriele
PTRGRL62P10 Firmato digitalmente
da
L750H/
PETERLIN/
GABRIELE PTRGRL62P10L750H/
PETERLIN/GABRIELE
Data: 2022.10.10
13:25:09 +02'00'